

# CAMERA DEI DEPUTATI

N 2368

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE GREGORIO, FERRI, CANULLO, AMICI, GIOVAGNOLI  
SPOSETTI, GRASSUCCI, PROIETTI**

*Presentata il 18 febbraio 1981*

**Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n 122, concernente  
istituzione della seconda università di Roma, dell'università  
della Tuscia e dell'università di Cassino**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende apportare delle modifiche alla legge 3 aprile 1979, n 122, istitutiva della seconda università di Roma nonché delle università della Tuscia e di Cassino, in punti in cui si sono dovute riscontrare contraddizioni o scarsa chiarezza nel testo, che sono state causa o hanno offerto il pretesto per ritardi nella sua attuazione

Preoccupazione dei proponenti è stata di evitare accuratamente di alterare i criteri ispiratori della legge n 122 sulle singole questioni esaminate, con la certezza che si possa realizzare un ampio consenso di forze per una sollecita approvazione

L'articolo 5 della citata legge 3 aprile 1979, n 122, autorizza il Ministro a regolare con decreto la possibilità di « passaggio » di docenti e personale non docente dalla prima alla seconda università di Roma, al fine di accelerare le procedure di copertura dei posti

Avendo però le tabelle A e B della predetta legge già istituito un organico

presuntivo della nuova università, il passaggio « dei posti » di cui al secondo comma dell'articolo 5 sembrerebbe riferirsi a quelli di istituzione successiva all'attuazione delle tabelle stesse. Ciò è però in evidente contrasto con lo spirito della legge che tende ad un sollecito passaggio « dei docenti », nonché del personale non docente, dalla prima alla seconda Università, evitando particolarmente in fase di prima attuazione della legge l'espletamento delle normali procedure

L'articolo 1 della presente proposta di legge vuol superare l'inconveniente sopra esposto mediante una più chiara formulazione, che eviti un'inadeguata attuazione o la possibilità di successivo contenzioso

L'indicazione degli indirizzi del corso di laurea in conservazione dei beni culturali, prevista dall'articolo 9 della legge n 122 per l'Università della Tuscia, ha dato vita ad un sofferto dibattito sugli indirizzi stessi, la loro finalità e organizzazione, col rischio di una paralisi della loro attuazione

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tutto ciò nasce dall'aver voluto indicare nella legge (peraltro per una sola delle Università ad uno solo dei corsi di laurea) la scelta degli indirizzi, che la vigente legislazione, nel pieno rispetto dell'autonomia delle scelte delle singole università, opportunamente demanda alle università stesse e ai relativi statuti

La soppressione dell'indicazione degli indirizzi, prevista dall'articolo 2 della presente proposta di legge, viene incontro innanzi tutto ad un'esigenza di pieno rispetto dell'autonomia universitaria, largamente presente nelle forze politiche, equipara inoltre l'Università della Tuscia ed il corso di laurea in conservazione dei beni culturali alle altre università e agli altri corsi di laurea, anche della stessa legge n. 122, evita una specificazione degli indirizzi che, se non è interpretata in maniera insopportabilmente prescrittiva, è puramente indicativa, in quanto non abroga l'autonomia prevista dal nostro ordinamento, e non impedisce affatto, infine, che si istituiscano autonomamente gli stessi indirizzi, meglio rapportandoli al reale dibattito in atto e favorendone la stessa sollecita attuazione

La legge 3 aprile 1979, n. 122, ha previsto una struttura a base dipartimentale per i corsi di laurea, prevedendo peraltro l'istituzione di facoltà solo per l'università di Roma, per il corso di laurea in scienze agrarie dell'università della Tuscia (v. articolo 11), e per l'ex Magistero parificato di Cassino, trasformato in facoltà

Ciò è spiegabile tenendo presente lo stato del dibattito e le attese per la riforma universitaria nell'aprile del 1979. Oggi però appare indispensabile, da una parte, rapportare la struttura dipartimentale alla sperimentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e, dall'altra, ovviare alla mancanza delle facoltà, in particolare per la formazione della commissione di ateneo di cui all'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, senza che in questa sede si riapra, sulla opportunità del

mantenimento delle facoltà in presenza dei dipartimenti, un dibattito più ampio già accantonato. È necessario inoltre superare la formulazione dei commi terzo e quarto degli articoli 10 e 19 della legge 3 aprile 1979, n. 122, (relativi rispettivamente alla università della Tuscia e a quella di Cassino), del tutto inadeguati alla formazione di un dipartimento che nasca da una chiara ipotesi di sperimentazione didattica o di ricerca scientifica, anche se qualche indicazione in proposito per le università di nuova istituzione è data dall'ultimo comma dell'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

A questi inconvenienti vogliono ovviare gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge che, attribuendo al consiglio di corso di laurea le competenze del consiglio di facoltà, ove mancante, permettono la prescritta costituzione dei dipartimenti secondo i fini e le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

L'articolo 6 della presente proposta di legge intende ovviare ad una evidente ed immotivata differenziazione nel trattamento riservato al personale non insegnante da assorbire nell'Università di Cassino, rispetto a quello dell'Università della Tuscia

Il comitato provvisorio di coordinamento regionale, previsto infine dall'articolo 29 della legge 3 aprile 1979, n. 122, non è stato ancora a tutt'oggi costituito. Esso rappresenta però un'esigenza sempre più avvertita da tutte le forze, pur di diverso orientamento, che nell'università sono attivamente impegnate in questa fase di attuazione della legge. Non sarebbero quindi giustificabili ulteriori ritardi da parte governativa

L'articolo 7 della presente proposta di legge ne ripropone la costituzione, abolendone insieme il carattere di provvisorietà che gli era stato attribuito in vista della riforma universitaria, comprensibile nell'aprile del 1979 ma non oggi, e prevedendo una sua composizione che si ritiene più rappresentativa e idonea

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n 122, è sostituito dai seguenti:

« Per la copertura dei posti di cui alle tabelle A e B del precedente comma nonché di quelli successivamente disponibili, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione o in assenza i rispettivi comitati tecnici amministrativi, tenuto anche conto del numero di studenti iscritti alle due Università, saranno dettati criteri per il passaggio dei docenti e del personale non docente dalla prima alla seconda Università di Roma, fatto salvo il consenso degli interessati

Con lo stesso decreto saranno altresì dettati criteri per la soppressione o la conservazione dei posti risultanti in tal modo liberi nella prima Università di Roma, tenuto conto delle esigenze di ricerca e didattiche nonché del numero degli studenti »

Il quarto comma dell'articolo 5 della stessa legge è soppresso

## ART 2

Il numero 3) dell'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n 122, è sostituito dal seguente

« 3) corso di laurea in conservazione dei beni culturali, »

## ART 3

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n 122, sono sostituiti dai seguenti

« I dipartimenti sono costituiti nell'ambito della sperimentazione e con le

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

modalità previste negli articoli 81 e seguenti del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

Le competenze dei consigli di facoltà, ove queste non sono istituite, sono attribuite ai consigli di corso di laurea o ai relativi comitati ordinatori »

## ART 4

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 122, sono sostituiti con i seguenti

« I dipartimenti sono costituiti nell'ambito della sperimentazione e con le modalità previste negli articoli 81 e seguenti del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

Le competenze dei Consigli di facoltà, ove queste non sono istituite, sono attribuite ai Consigli di corso di laurea o ai relativi comitati ordinatori »

## ART 5

La prescrizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo la quale, ai fini delle necessarie deliberazioni il comitato tecnico amministrativo ha le funzioni della commissione di ateneo, oltre quelle proprie del consiglio di amministrazione, non si applica per la seconda università di Roma, per l'università della Tuscia e quella di Cassino

## ART 6

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, sono sostituiti dai seguenti

« Il personale non docente assunto sino alla data del 30 giugno 1978 con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dell'istituto universitario pareg-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle Università statali degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge

L'ammissione in ruolo è disposta nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purché in possesso del prescritto titolo di studio »

## ART 7

L'articolo 29 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è sostituito con il seguente

« ART 29 - (*Comitato di coordinamento regionale*) — È istituito un Comitato di coordinamento regionale con funzioni di coordinamento tra le attività delle sedi universitarie del Lazio in materia di attuazione del diritto allo studio, e in relazione alle proposte dei Consigli di amministrazione di ciascun ateneo intese a realizzare una più funzionale utilizzazione delle strutture

Il Comitato di cui al precedente comma è composto da 11 membri: 4 Rettori operanti nella regione, e 7 membri, di cui 3 professori ordinari o straordinari, 3 professori associati e un ricercatore, eletti dai Consigli di facoltà o comitati ordinatori con voto limitato »